

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANNINO ANTONINO, RIZZO, ALINOVİ, LAVORATO, PEDRAZZI
CIPOLLA, LAURICELLA, TRABACCHI, BARBERA, BASSOLINO,
CALVANESE, CICONTE, COLOMBINI, FERRARA, FINOCCHIARO,
FORLEO, FRACCHIA, FRANCESE, GALANTE, LO CASCIO GA-
LANTE, LUCENTI, MANGIAPANE, MONELLO, NOVELLI, QUER-
CIOLI, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA, TRABACCHINI, VACCA,
VIOLANTE**

Presentata il 24 settembre 1987

Abolizione della diffida, del ritiro della patente di guida ai diffidati, dell'obbligo di soggiorno, nuove procedure per l'applicazione della sorveglianza speciale e previsione della riabilitazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha ad oggetto l'abolizione delle misure di prevenzione della diffida e dell'obbligo di soggiorno. Tali misure avevano un significato di politica dell'ordine pubblico ed una loro efficacia in un'epoca nella quale la pericolosità di un soggetto poteva essere desunta dalla devianza della sua condotta rispetto ai criteri dominanti ed in un sistema economico-sociale nel quale l'allontanamento di una persona dalla città o comunque dal luogo di abituale residenza serviva a recidere i legami tra questa persona e lo

ambiente di provenienza. Ma oggi non è più così.

La effettiva pericolosità di un soggetto dipende molto più dal suo inserimento sociale che dalla sua emarginazione e comunque, come è risultato anche in seguito all'applicazione delle disposizioni della legge n. 646 del 1982 contro la mafia, nei confronti della odierna criminalità il controllo dei patrimoni è certamente più efficace del controllo delle persone. È infatti il possesso e la disponibilità di ingenti quantità di denaro che costituiscono la forza della moderna criminalità.

Analoghe considerazioni valgono per il soggiorno obbligato. Lo sviluppo delle telecomunicazioni e della rete dei trasporti rende indifferente, ai fini della compattezza di un gruppo criminale, il luogo di dimora di uno o più degli accoliti. È sufficiente una telefonata per impartire o ricevere un ordine e con gli aerei ci si può spostare nello stesso giorno su distanze di alcune migliaia di chilometri.

Esistono anche alcune controindicazioni. La diffida oggi finisce con l'operare come mezzo di stigmatizzazione sociale per migliaia di persone che pur vivendo ai margini della società non sono pericolosi in base ad un moderno modello di pericolosità. Per converso quel provvedimento fa scattare alcune inibizioni; ad acquisire una licenza, ad ottenere la patente di guida e così via, che rendono il soggetto sempre più marginale sino a sospingerlo, a volte, paradossalmente, nelle grandi e veramente pericolose strutture criminali. Quasi sempre il diniego o il ritiro della patente, conseguenti alla diffida, lasciano nella disperazione piccoli delinquenti o soggetti poveri e deboli che, non trovando lavoro, non possono neppure svolgere attività autonome come quelle del piccolo commercio, dell'ambulante, del trasporto merci, ecc. Al contrario mafiosi, *killers*, rapinatori non si trovano sicuramente inibiti, per l'essere sprovvisti di patente, dal commettere azioni delittuose.

Non giova pertanto al buon esito della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata il fatto che in Sicilia, in Calabria ed in vaste aree del Mezzogiorno vi siano decine di migliaia di persone diffidate, per questo fortemente limitate nello svolgimento di una attività di reinserimento sociale, non controllate dalla polizia (che non può certamente controllare un così alto numero di soggetti) e tuttavia in una situazione di perenne instabilità per quanto riguarda il proprio *status* di cittadino. Anzi, spesso tale condizione di instabilità alimenta nei soggetti e nel loro ambiente sociale, sentimenti di diffidenza e di avversione nei confronti dello Stato, favorisce il prevalere di una cultura ma-

fiosa. Per quanto riguarda l'obbligo di soggiorno costituisce ormai un dato acquisito che l'applicazione di tale misura è spesso servita a legittimare lo spostamento di interi gruppi mafiosi in diverse aree del paese piuttosto che a separare questi gruppi o alcuni componenti dall'ambiente di provenienza.

In diversi casi, importanti e pericolosi *boss* della mafia, trasferiti in comuni e regioni in cui il fenomeno non era né presente, né conosciuto nella sua pericolosità criminale, hanno potuto costruire nuove e più ampie basi per lo sviluppo di attività illegali e criminose dando a queste copertura legale.

Negli ultimi tempi, anche per effetto dell'allarme destato dall'estendersi dei delitti di mafia e per il diffondersi di una coscienza e di una cultura antimafiose, l'invio al soggiorno obbligato di soggetti mafiosi è stato sempre più apertamente rifiutato dalle popolazioni e dalle loro amministrazioni. L'invio al confine, inoltre, di soggetti imputati e condannati per modesti reati, sprovvisti di mezzi di sussistenza e di lavoro, crea gravi difficoltà agli amministratori, stretti fra l'obbligo di legge di aiutare tali soggetti a trovare casa e lavoro e il rifiuto degli abitanti ad accoglierli nella comunità. Tutto ciò rende alquanto difficile e spesso impossibile il loro reinserimento nella vita sociale e, in ogni caso, impone a costoro costrizioni esorbitanti in rapporto ai reati commessi.

Per queste ragioni l'abrogazione delle due misure di prevenzione appare necessaria ed improrogabile.

Già l'onorevole Pio La Torre, che dedicò tutta la sua vita alla lotta contro la mafia, nella proposta di legge avanzata a conclusione del lavoro della prima Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia prevedeva l'abolizione della diffida di polizia. L'onorevole La Torre riteneva indispensabile dare corpo al motto dell'onorevole Girolamo Li Causi: « né mafia né Mori », per significare che bisognava rafforzare la lotta alla mafia anche attraverso un'azione dello Stato non improntata a criteri meramente repressivi e polizieschi.

Solo attraverso la piena garanzia dei diritti personali e il rispetto della dignità dei cittadini lo Stato democratico può prevalere nei confronti della mafia e sradicare gli elementi di cultura mafiosa che ancora allignano in Sicilia e nel Mezzogiorno.

Non è sfuggita ai proponenti la consapevolezza che sarebbe necessaria una riddiscussione più complessiva delle misure di prevenzioni personali alla luce dei principi costituzionali.

Nella presente proposta di legge, anche al fine di accelerarne l'*iter*, non si ritiene opportuno affrontare l'intera materia, anche se non ci si limita a proporre l'abrogazione pura e semplice delle due misure di prevenzione prevista all'articolo 1.

Infatti:

con l'articolo 2 si rideterminano le modalità di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto di soggiorno in uno o più comuni;

con l'articolo 3 si introduce una garanzia per i soggetti proposti a misure di prevenzione personale, individuando i modi e i limiti di tempo entro cui possono essere avanzate, dagli organi di polizia, le richieste;

con l'articolo 4 si ridetermina la disciplina delle procedure di riabilitazione per i soggetti a cui sono state comminate misure di prevenzione personale.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono abrogate le disposizioni di legge relative alla diffida del questore e all'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

2. Le diffide in corso e i provvedimenti di diniego o di revoca della patente di guida ai soggetti diffidati cessano di avere efficacia.

3. Alle diffide emanate entro il triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge è attribuita l'efficacia prevista per l'avviso di cui al successivo articolo 3.

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 3-1. — Alle persone indicate dall'articolo 1, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1436, è sostituito dai seguenti:

« L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi

che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo ».

ART. 4.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, all'interessato può essere concessa la riabilitazione, se ha dato prova, in tale periodo, di buona condotta. La riabilitazione è concessa, a richiesta dell'interessato, dalla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o l'ultima misura di prevenzione.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 597, 598 e 599 del codice di procedura penale.